



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **141** Del **27-12-2017**

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE: INDIVIDUAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome	Qualifica	Presenza
SENSINI MASSIMO	Sindaco	P
ZARAMELLA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	P
PASINI MANUEL	Assessore	P
SARTORETTO ALESSANDRA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor SENSINI MASSIMO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. De Toffol Fabio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014 è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "*gruppo amministrazione pubblica*":
 - 1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
 - 2) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 del citato decreto, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
 - 3) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);
 - 4) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

- 5) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. **A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;**

Ricordato che:

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: *«Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*

1) *gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*

2) *gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;*

- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: *«Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

a) *Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

– *totale dell'attivo,*

– *patrimonio netto,*

– *totale dei ricavi caratteristici.*

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata»;

- la soglia di irrilevanza relativa derivante da conto economico e conto del patrimonio 2016 è la seguente:

Parametri	Comune di FOSSALTA DI PIAVE	%	Soglia
Totale attivo	12.128.794,08	10%	1.212.879,41
Patrimonio netto	3.033.529,62	10%	303.352,96
Ricavi caratteristici	2.465.404,45	10%	246.540,44

CONSIDERATO, altresì, che:

- Il principio contabile applicato 4/4 sul bilancio consolidato prevede che “...in fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”.

RICHIAMATO il piano di revisione straordinaria delle partecipate di cui alla Deliberazione di C.C. n. 29 del 29/09/2017;

RILEVATO che:

- La società Veritas Spa ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati come autorizzato dall’assemblea dei soci del 20/03/2014.
- La società Asi Spa ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati come autorizzato dall’assemblea dei soci del 18/04/2014.
- Il quadro delle partecipazioni societarie di primo livello è cambiato nel corso del 2017 a seguito dell’intervenuta operazione di aggregazione delle società Alisea Spa, ASI Spa e Veritas Spa divenuta unico socio sia di Alisea Spa che di ASI Spa.

RITENUTO di definire come per ciascuno indicato, i seguenti elenchi:

ELENCO A – GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

- *Organismi strumentali*: il comune di Fossalta di Piave non possiede organismi strumentali ai sensi del principio contabile 4/4 e dell’art. 11-ter del d.lgs 118/2011;
- *Enti strumentali controllati*: il comune di Fossalta di Piave non possiede partecipazioni in enti strumentali controllati ai sensi del principio contabile 4/4 e dell’art. 11-ter del d.lgs 118/2011;
- *Enti partecipati*: non si ritiene rientrino nel concetto di enti partecipati, ai sensi della normativa sopra richiamata e per le finalità di cui al presente provvedimento, gli enti cui il Comune partecipa (Consorzio BIM Piave e Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, consiglio di Bacino Venezia Ambiente e Consorzio Bacino Laguna soggetti al sistema di contabilità finanziaria), in quanto trattasi di enti pubblici disciplinati da specifica normativa (rispettivamente: L. 959/1953 e LR 12/2009 e ss.mm.ii.)
- *Società controllate*: il comune di Fossalta di Piave non detiene società controllate;
- *Società partecipate*:

<i>Denominazione</i>	<i>% partecipazione</i>	<i>Considerazioni di rilevanza in merito al consolidamento</i>
ASI – AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.	2,47%	Si ritiene di non consolidarla in quanto l’azienda ha emesso strumenti finanziari in mercati regolamentati. Si evidenzia inoltre che dal 2017 tutte le azioni sono state acquisite da Veritas Spa, unico socio al 100%.
ALISEA - AZIENDA LITORANEA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	0,12%	Si ritiene di non consolidarla in quanto la partecipazione del comune di Fossalta di Piave è inferiore all’1%. Si evidenzia inoltre che dal 2017 tutte le azioni sono

		state acquisite da Veritas Spa, unico socio al 100%.
ATVO – AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE S.P.A.	0,75%	Si ritiene di non consolidarla in quanto la società non è completamente pubblica e comunque la partecipazione è inferiore al 1%.
VERITAS - VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	0,000451%	Società pubblica affidataria di servizi pubblici locali anche da parte del comune di Fossalta di Piave. Si ritiene di non consolidarla in base al principio di irrilevanza della quota di partecipazione ed in quanto emittente strumenti finanziari in mercati regolamentati.
ASCO HOLDING SPA	0,33%	Attività delle società di partecipazione – partecipazione inferiore al 1% quotata in borsa e non completamente pubblica.

Per quanto attiene alle partecipazioni indirette, le stesse non saranno oggetto di analisi propedeutica al consolidamento in quanto appartenenti a società che non sono oggetto di consolidamento da parte del comune di Fossalta di Piave (ATVO, Veritas) o per l'irrilevanza della partecipazione indiretta in quanto inferiore all'1%.

RILEVATO che non vi sono componenti del "Gruppo Comune di Fossalta di Piave" oggetto di consolidamento;

DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

visto l'art. 48, del d. lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;
visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio finanziario;
con voti favorevoli e unanimi espressi palesemente

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) di prendere atto, in seguito all'aggiornamento degli elenchi di cui in premessa, che non vi sono componenti del "Gruppo Comune di Fossalta di Piave" da consolidare per l'esercizio finanziario 2017.
- 3) di inviare al nucleo di valutazione e al Revisore dei conti copia della delibera di approvazione della presente proposta;
- 4) di inserire il presente atto nella sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Con separata votazione, palese, unanime, per ragioni d'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. n. 267/2000.

PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000

Vista la documentazione di supporto e preso atto dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere: **Favorevole**

Data: 18-12-2017

Il Responsabile del servizio
Ferrarese Franca

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: **Favorevole**

Data: 18-12-2017

Il Responsabile del Servizio
Ferrarese Franca

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
SENSINI MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
De Toffol Fabio